

**VERBALE DI INTESA TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE PER LA PRESA IN CARICO DI MINORI IN BREVE SOGGIORNO IN REGIONE EMILIA-ROMAGNA, OSPITI DI DIVERSI ENTI NON LUCRATIVI E/O PRESSO NUCLEI FAMILIARI DEL TERRITORIO EMILIANO ROMAGNOLO, PROVENIENTI DA PAESI EXTRA UE.**

Considerato:

- l'Accordo stato-regioni - Repertorio Atti n.255/CSR del 20 dicembre 2012
- la delibera di giunta regionale n. 1085 del 11 luglio 2016
- che da numerosi anni diversi enti non lucrativi e/o nuclei familiari del territorio emiliano romagnolo ospitano minori provenienti sia dalle zone di Bielorussia e Ucraina colpite dal disastro di Chernobyl del 26 aprile 1986 che dalla regione africana del Saharawi
- che i minori di cui al punto precedente ricevono già nelle strutture sanitarie pubbliche regionali interventi di prevenzione e cura delle malattie, nel rispetto della normativa vigente;
- che per migliorare l'accesso all'assistenza sanitaria, la Regione Emilia-Romagna ha valutato necessario garantire a tali minori, nella fascia di età compresa tra 14 e 18 anni, presenti sul territorio regionale, la possibilità di scegliere il medico di medicina generale, per garantire nel modo più equo l'accesso all'assistenza sanitaria in quanto soggetti in condizioni di vulnerabilità;

Considerato che:

- Il Piano Sociale e sanitario vigente individua la necessità di migliorare la presa in carico della popolazione fragile nelle sue diverse componenti, soprattutto in relazione ai minori di età
- L'Accordo stato-Regioni soprarichiamato indica la necessità di individuare nei confronti della popolazione immigrata le iniziative più efficaci da realizzare nelle Regioni per garantire i percorsi di accesso e di erogazione delle prestazioni sanitarie

Preso atto che:

- la scelta del medico di assistenza primaria, con validità limitata, è attestata attraverso il rilascio di una tessera cartacea che ha il termine finale indicato nel visto d'ingresso;
- la prescrizione fatta dai medici di assistenza primaria si applica alle prestazioni sanitarie, effettuate esclusivamente presso le strutture sanitarie pubbliche della Regione Emilia-Romagna, e all'assistenza farmaceutica;
- la quota aggiuntiva ai sensi della DGR 1190/2011 sarà:
  - o per i minori ospitati presso un nucleo familiare, equivalente a quella del nucleo ospitante
  - o per i minori ospitati presso un ente non lucrativo, da ritenersi RE1;
- poiché la permanenza dei minori sul territorio regionale è limitata nel tempo, solitamente un mese/anno, nel rispetto dello spirito solidaristico che caratterizza questi progetti, il medico prescrittore, qualora la sua valutazione clinica lo ritenga necessario, in sede di prescrizione delle prestazioni ambulatoriali specialistiche, possa barrare nell'ambito

*Delega alla Direzione*

*[Signature]*

*[Signature]*



della ricetta del SSR la casella B (urgente differibile) da eseguire entro sette giorni dalla prenotazione (Accordo Stato Regioni del 29 aprile 2010 recepito con Dgr 925/2011 così come previsto nel Disciplinare tecnico del comma 5 dell'art. 50 della legge 326/2003);

Tenuto conto della rete, in ambito distrettuale, delle Associazioni che operano in questo settore, i Direttori di Distretto e/o i Direttori di Dipartimento di Cure Primarie devono garantire l'applicazione del presente provvedimento, nonché le problematiche relative ai soggetti destinatari, anche con riferimento alla garanzia della soluzione dei casi concreti.

SI CONDIVIDE QUANTO SEGUE

1. con riferimento ai minori provenienti sia dalle zone di Bielorussia e Ucraina colpite dal disastro di Chernobyl del 26 aprile 1986 che dalla regione africana del Saharawi, ospiti di diversi enti non lucrativi e/o presso nuclei familiari del territorio emiliano romagnolo è garantita la scelta del medico di assistenza primaria nella fascia di età compresa tra 14 e 18 anni
2. l'assistenza verrà remunerata con un importo economico forfettario omnicomprensivo pari a 20 € (+ ENPAM) per ogni minore assistito, per il periodo di permanenza dell'accoglienza
3. che, nelle more di quanto sarà oggetto di eventuale determinazione a livello nazionale, il presente verbale di intesa verrà applicato in modo omogeneo in tutto l'ambito territoriale della Regione Emilia Romagna
4. che la Regione Emilia-Romagna provvederà, con un proprio atto deliberativo di Giunta Regionale, a formalizzare la presente intesa e ad informare capillarmente le Aziende USL
5. che la scelta del medico di assistenza primaria è a tempo determinato con validità limitata, è attestata attraverso il rilascio di una tessera cartacea che ha il termine finale indicato nel visto d'ingresso
6. le scelte temporanee di cui al presente verbale di intesa non concorrono alla determinazione del massimale individuale

Bologna, ..... 22/06/2017 .....

Il Direttore della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare  
Kyriakoula Petropulacos

*K. Petropulacos*

FIMMG

*Rayo e Fuc*

SNAMI

*Roberto Fucini*

*Il M. Rayo e Fuc*



SMI

Intesa Sindacale

(CISL Medici- FP CGIL Medici- SIMET-SUMAI)